

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARIO PEPE. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

al Consorzio agrario di Benevento è stato sostituito il commissario in carica da altro nominato direttamente dal Ministro;

il Ministro ha proceduto alla nomina del nuovo commissario, dottor Francesco Del Piano, professore dell'università di Portici (Napoli), senza acquisire preventivamente il *curriculum* dell'interessato e complete informazioni al fine di poterne valutare la professionalità e le competenze gestionali necessarie ad un ente delicato qual è il consorzio agrario di Benevento;

tale nomina non ha tenuto conto delle eventuali proposte delle associazioni professionali e degli enti istituzionali che hanno attinenza con il mondo agricolo, e che concertano la loro politica anche in connessione operativa con il suddetto consorzio per le ovvie ricadute sul piano della produttività —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché venga fatta una valutazione oggettiva delle occorrenti professionalità del commissario da nominare al Consorzio agrario di Benevento e venga predisposta la revoca di nomine già eventualmente formalizzate. (5-05573)

LUCIDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

Giacinta Salenni, pensionata di novanta anni, con un reddito minimo di 22 milioni, portatrice di un'invalidità del 100 per cento, residente a Roma, ha compiuto nella sua dichiarazione dei redditi per l'anno 1992 un errore materiale nel calcolo dell'imposta lorda pari ad una somma lire 16.000;

per suddetto errore materiale la signora Salenni ha ricevuto una cartella esattoriale che prevede un pagamento di lire 293.000 per l'imposta evasa;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e i successivi aggiornamenti legislativi prevedono in caso di omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione dei redditi l'applicazione di una pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e in caso di detrazioni indebite una pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta;

la determinazione delle pene pecuniarie, secondo le normative in materia fiscale, deve tener conto di requisiti oggettivi come la gravità del danno e il pericolo per l'erario e di requisiti soggettivi relativi alla personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita;

l'importo della cartella esattoriale rappresenta un'imposizione fiscale inadeguata e vessatoria, che contraddice l'ispirazione di una riforma fiscale che produca un sistema tributario più equo ed efficiente —:

se non intenda accertare l'eventualità del verificarsi di episodi di simile vessazione fiscale e se non ritenga necessario un intervento anche di tipo normativo che definisca in modo più circostanziato le modalità di determinazione di pene pecuniarie in casi simili. (5-05574)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 6 aprile 1995 il Governo ha nominato un commissario straordinario alla guida della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

con decreto ministeriale 4 settembre 1995 il Governo ha nominato un secondo commissario a seguito delle dimissioni del primo ed ha esplicitamente affermato di

voler mantenere la gestione commissariale come strumento per la realizzazione del riordino dell'ente;

la Corte dei conti, nella relazione al Parlamento sulla Cassa per la formazione della proprietà contadina trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati il 25 febbraio 1998, sul punto testualmente scrive: « Si deve constatare che a tutt'oggi non si è proceduto alla definitiva realizzazione del progetto di revisione della Cassa, pertanto il protrarsi della gestione commissariale potrebbe rivelarsi pregiudizievole per un corretto svolgimento delle funzioni istituzionali —:

che cosa osti all'effettivo riordino dell'ente e quali ragioni giustifichino il ritardo nell'allestimento del progetto e se non sia da condividere la preoccupazione espressa dalla Corte dei conti in ordine al rischio di pregiudizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Cassa derivante dalla gestione commissariale. (5-05575)

CHIUSOLI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

in Italia le persone affette da epilessia, in particolare quelle il cui quadro clinico è caratterizzato da forme di epilessia resistente o di epilessia trattabile ma a prezzo di effetti collaterali difficili da sostenere, vivono ormai da anni una situazione di gravissimo disagio;

dopo un lunghissimo periodo di sostanziale stasi, negli ultimi tempi la ricerca medica ha messo a punto numerose nuove molecole il cui impiego consente di aumentare sensibilmente la possibilità di cura per molte persone malate di epilessia;

i farmaci che contengono le molecole in questione sono dotati di un diverso meccanismo di azione rispetto ai farmaci tradizionali che li rende non solo più maneggevoli ma anche in grado di fornire un'opportunità anche a chi è affetto da epilessia farmaco-resistente o che con le

terapie correnti non vede ben controllata la patologia, né tantomeno ridotto il numero delle crisi;

le nuove molecole che compongono tali farmaci sono caratterizzate, inoltre, da un elevatissimo grado di tollerabilità e dalla assenza di interazioni farmacologiche, il che rende possibile l'esperibilità di una terapia d'associazione più efficace rispetto a molecole più datate ma con una diversa formulazione farmacologica, che consente una copertura terapeutica maggiore per il paziente ed una netta riduzione degli effetti collaterali;

la messa a punto di questo vero e proprio potenziale clinico, è, però, ben poca cosa se le persone malate non vengono effettivamente messe in condizioni di poterne beneficiare;

infatti, mentre nel resto del mondo, inclusa l'Europa, queste molecole sono già state registrate e rese disponibili per la cura delle persone con epilessia, nel nostro Paese questi stessi farmaci o non sono ancora stati registrati oppure figurano in prontuario collocati in fascia « C », cioè a totale carico del malato;

l'accesso ai farmaci che contengono molecole quali il Topiramato, l'Oxacarbazepina, il Tiagabina, nonché la formulazione a rilascio lento del Vapraricato di Sodio potrebbe migliorare notevolmente la qualità di vita di molte persone in epilessia, a fronte di un impegno finanziario limitato per il Servizio sanitario nazionale —:

se non ritenga necessario intervenire affinché anche in Italia, come già avviene da tempo nelle altre nazioni europee, tali farmaci possano essere registrati e rimborsati in tempi brevi. (5-05576)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la solita inascoltata Corte dei conti ha recentemente evidenziato come il problema dell'utilizzo abnorme e scandaloso delle « auto blu » non stia trovando le

soluzioni che in diverse leggi finanziarie erano state prospettate divenendo impegno programmatico e normativo;

i vari governi che si sono succeduti, con *escamotages* di varia natura, hanno sostanzialmente lasciato inalterata la situazione di privilegio che tanto clamore ogni volta suscita nella pubblica opinione —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per dare finalmente applicazione ai principi che debbono regolamentare in modo serio l'utilizzo delle cosiddette « auto blu ». (5-05577)

PAMPO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni l'Ufficio regionale del contenzioso di Lecce ha fatto notificare oltre cinquecento verbali elevati dalla Guardia forestale negli anni 1992-1993 ai contadini per aver violato una disposizione della Comunità europea realizzando un impianto viticolo sprovvisto della prescritta autorizzazione dell'Ufficio Ipa di Lecce, competente per territorio;

un brutto colpo per i contadini di Carminiano, Leverano, Copertino, Salice Guagnano, Nardò, Galatina, Alessano, Aradeo e Novoli, questi i comuni più colpiti, il cui unico torto è stato quello di non aver sentito da nessuno o, comunque, di non aver visto alcuna illustrazione delle norme comunitarie anche perché in materia è mancata una mirata informazione pubblica;

si tratta in sostanza di un impianto vetusto che il proprietario ha inteso rinnovare a proprie spese senza richiedere alla Comunità i permessi all'uopo stabiliti;

com'è facile rilevare si è trattato di mancanza di conoscenza delle norme, la cui responsabilità ricade soprattutto sugli amministratori regionali e sul Governo dell'epoca, gli unici abilitati a fornire le opportune informazioni in merito;

è chiaro che l'ammenda di 700 mila lire e, soprattutto, l'estirpazione previsti dal verbale di notifica comporterà un grave danno per le famiglie contadine interessate che si ripercuoterà inevitabilmente sull'economia e sull'occupazione —:

quali concrete ed immediate iniziative intenda assumere affinché l'Unione europea avvii una sanatoria trattandosi, come sarà evidente accertare, di situazioni verificatesi per mancanza di appropriate informazioni senza, per altro, procurare danni economici alla stessa Comunità;

se non ritenga attivare tutte le procedure possibili, in attesa delle decisioni dell'Unione europea, una volta sollecitata, per evitare il danno oltre la beffa dovuti a verbali vecchi di molti anni. (5-05578)

ALBERTO GIORGETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni si è saputo che le tariffe telefoniche per le chiamate da telefono fisso a telefono mobile sono aumentate notevolmente, in alcuni casi addirittura del 53 per cento;

gli spaventosi rincari riguardano le due maggiori società di telefonia mobile, Telecom e Omnitel;

appare strano che le sopracitate società, ritenute fino ad oggi in forte competizione fra loro, abbiano preso la medesima decisione di aumentare le tariffe nello stesso momento;

sicuramente la decisione è stata adottata molto prima dell'effettiva attuazione dei rincari di questi giorni, e quindi prima che migliaia di persone acquistassero il telefono mobile, proprio come è accaduto nel periodo natalizio e come era prevedibile dato che il telefono cellulare è stato il regalo più gettonato;

per milioni di italiani è difficile non pensare ad una truffa ai loro danni;

si deve inoltre pensare che molti dei cellulari sono acquistati proprio per la possibilità di essere rintracciati soprattutto da telefoni fissi, fatto che evidentemente non è sfuggito né a Telecom né a Omnitel;

le due società hanno letteralmente approfittato del fatto che la legge non può intervenire, perché esse sono in regime di prezzi liberi e non di tariffe e prezzi amministrati;

non si possono nutrire dubbi sul fatto che sia intervenuto un accordo di « non belligeranza » tra le due società Telecom e Omnitel —:

quali iniziative urgenti intenda adottare immediatamente, anche in relazione a possibili violazioni delle regole del mercato in danno degli utenti;

quali iniziative possano essere immediatamente adottate per porre fine a questo potere assoluto di decidere e imporre esagerati aumenti delle tariffe telefoniche da parte delle maggiori società di telefonia mobile considerando che l'Italia è l'unico Paese in cui le tariffe telefoniche anziché diminuire aumentano. (5-05579)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-15699 è stato chiesto di conoscere l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 215 del 1992, che individua i soggetti destinatari delle agevolazioni spettanti alla « imprenditoria femminile » e che stabilisce che possono accedere ai benefici previsti dalla legge « ... le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne... »;

in particolare, con la cennata interrogazione si chiedeva di sapere, nel caso di

società di persone, se la percentuale del 60 per cento fosse riferibile al numero di soci di sesso femminile presenti nella compagine sociale o se, al contrario, si intendesse significare, come nel caso di società di capitali, che ai soci di detto sesso debba appartenere almeno il 60 per cento del capitale sociale;

tra le due soluzioni, all'interrogante appariva più ragionevole e conforme alla filosofia della norma la seconda ipotesi, atteso che, in caso contrario, si sarebbe pervenuti alla paradossale conclusione secondo cui i benefici di legge sarebbero concedibili ad una società in accomandita semplice composta da tre soci, due dei quali, gli accomandanti, di sesso femminile, possessori ciascuno dell'1 per cento del capitale e senza alcun potere di gestione, e non sarebbero invece concedibili ad una società, sempre in accomandita semplice, composta da due soci, uno dei quali, di sesso femminile, possessore del 99 per cento del capitale ed unica legittimata a compiere tutti gli atti di amministrazione e ad assumere le scelte gestionali;

con risposta in data 30 novembre 1998, il Ministro interpellato ha affermato che « poiché la *ratio* fondamentale della norma è quella di favorire la concreta e diretta assunzione di responsabilità nella conduzione dell'impresa da parte delle donne, ne consegue che, nel caso di società di persone, tale esigenza non sarebbe assicurata dalla sola prevalenza delle quote attribuite a donne, non essendo quest'ultimo elemento determinante per l'attribuzione dei poteri di amministrazione »;

la risposta fornita appare contraddittoria, proprio alla luce dell'esempio sovraevidenziato dall'interrogante, nel senso che l'esigenza di assunzione di responsabilità nella conduzione dell'impresa da parte delle donne non viene rispettata nel primo caso prospettato dall'interrogante, pur permettendo all'impresa societaria il ricorso alle agevolazioni, mentre nel secondo caso, ove effettivamente è rispettata la *ratio legis* richiamata dal Ministro, l'im-

presa societaria non viene fatta oggetto di attenzione dalla legge n. 215 del 1992 —:

se, alla luce delle sovraesposte considerazioni, non ritenga opportuno diramare istruzioni che permettano di porre rimedio a situazioni sperequative come quelle prospettate in premessa. (5-05580)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, portante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ha suscitato molteplici aspettative ma anche cocenti delusioni, soprattutto in relazione alla « vischiosità » con la quale le regioni stanno provvedendo all'effettivo conferimento delle deleghe previste dalla legge citata;

l'importanza del decreto legislativo è intuitiva e dunque ogni ritardo è pregiudizievole rispetto alle necessità di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini;

è pertanto assolutamente rilevante seguire lo stato di effettiva applicazione del dettato normativo che trasferisce funzioni e compiti non soltanto dallo Stato alle regioni, ma soprattutto dalle regioni agli enti locali —:

quale sia lo « stato dell'arte » dell'effettiva applicazione della normativa portata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, quali siano le regioni inadempienti e quali sollecitazioni siano state effettuate per una rapida applicazione della normativa in esame.

(5-05581)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria non hanno a tutt'oggi prov-

veduto alla costituzione dei servizi per il controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per la verifica dei risultati dell'attività;

la magistratura contabile ha ripetutamente richiesto agli istituti di conoscere le ragioni che non hanno consentito di operare nel rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993;

il ministero per le politiche agricole, con nota n. 110568 del 22 marzo 1996 a firma del direttore generale dei servizi generali e del personale, ha ritenuto di giustificare la situazione ribadendo la natura giuridica peculiare degli istituti e così affermando che, fino a quando non sarà completato l'iter procedurale per il riordino, non è possibile individuare l'organo di direzione politica a cui i servizi in questione dovrebbero rispondere, così come non è possibile individuare le figure dirigenziali con le specifiche attribuzioni che dovrebbero costituire l'oggetto di valutazione dei servizi medesimi;

il ministero, con la stessa nota, ha aggiunto che la stessa attività di ricerca, svolta sulla base degli indirizzi prioritari indicati dal ministero, sfugge ad una stretta analisi in termini di costi-benefici e che, in concreto, anche i risultati scientifici cui gli Istituti tendono non sarebbero direttamente correlati con il risultato economico, potendo, al contrario, essere inversamente proporzionali all'utilità economica che se ne potrebbe ricavare, senza con ciò contravenire alle finalità istituzionali;

la Corte dei conti, nella sua relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati il 26 agosto 1998, ha invece rilevato quanto segue: « La Corte dei conti, pur tenendo nel debito conto le circostanze surriportate e pur convenendo sulla indubbia difficoltà di una integrale applicazione del dettato normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 agli Istituti (che si atteggiavano quali enti-organo, privi di un proprio organico e gestiti da personale statale appartenente

agli appositi ruoli della ricerca e sperimentazione agraria del ministero), non può non rappresentare che la chiara portata generale delle disposizioni in esame, dirette ad assicurare il perseguimento dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, non può consentire limitazioni in assenza di specifiche previsioni normative derogatorie; conseguentemente, qualunque sia il modello organizzativo che si adotterà per gli istituti di ricerca e sperimentazione agricola sarà necessario provvedere a risolvere anche per essi — sia pure con gli opportuni adattamenti che lo svolgimento dell'attività di ricerca richiede — le problematiche che si pongono in tema di valutazione e verifica dei risultati »;

in buona sostanza pare potersi affermare che, a fronte del contenuto, a giudizio dell'interrogante assolutamente incontestabile, della nota n. 110568 del 22 marzo 1996 del Ministero con la quale si tentava di spiegare con pregio giuridico la

ragione per la quale, di fatto, era inapplicabile agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria la normativa di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993, la Corte dei conti, con estrema eleganza ma con altrettanta fermezza ha ribadito, nella propria relazione al Parlamento, che anche gli Istituti debbono procedere senza indugio ad attrezzarsi onde consentire la valutazione e la verifica dei risultati della loro attività —:

quale parere senta di esprimere in ordine al contrasto evidente fra la posizione assunta dal direttore generale dei servizi generali e del personale con la nota n. 110568 del 22 marzo 1996 e la ferma posizione assunta dalla Corte dei conti nella citata relazione al Parlamento, e quali siano, dunque, gli orientamenti al fine di assoggettare senza indugio, sia pure tenendo conto delle loro particolarità, gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria alla normativa prevedente la verifica dei risultati di gestione. (5-05582)